

LA CONDANNA DELLA COMMISSIONE GRANDI RISCHI

L'Aquila, le responsabilità sono tutte della politica

LUCIANO BUTTI*

La condanna degli scienziati che facevano parte della Commissione grandi rischi in conseguenza al mancato allarme per il terremoto dell'Aquila ha suscitato un'ondata di reazioni e un vespaio di polemiche. Al di là della reazione emotiva alla condanna, forte quasi quanto quella al terremoto del terremoto del 2009, vale la pena razionalizzare per giungere a un giudizio sereno (per quanto possibile) e soprattutto razionale sulla vicenda. E il risultato è che la sentenza non è affatto convincente - e pertanto si proverà a spiegare le ragioni per le quali si ritiene che debba essere riformata in appello - ma ancor meno sono convincenti la maggior parte dei commenti critici di giornalisti e politici che si sono letti e sentiti nelle ore seguenti alla condanna.

Cominciamo da questi ultimi. La sentenza sarebbe sbagliata per due ragioni: presupporrebbe la possibilità - invece inesistente - di prevedere, con qualche attendibilità spaziale e temporale, le scosse sismiche più distruttive. Tutto ciò avrebbe poi l'effetto pratico di scoraggiare la collaborazione degli scienziati con le istituzioni, così aumentando in prospettiva i rischi per la collettività. Il primo argomento di critica alla sentenza non è pertinente, in quanto - per ciò che si può supporre in attesa delle motivazioni - i giudici non hanno affatto contestato agli esperti di non aver previsto la forte scossa del 6 aprile, quanto invece di avere imprudentemente rassicurato, con espressioni perentorie, la popolazione e gli amministratori («Non vi è rischio, l'ho detto al Sindaco di Sulmona» è l'espressione, oggettivamente infelice, pronunciata in una inutilmente lunga intervista televisiva dal professor Bernardo De Bernardinis). Il secondo argomento di critica alla sentenza (quello basato sul suo prevedibile effetto di allontanare gli scienziati da ruoli di servizio alla comunità) ha certamente un buon fondamento logico, ma non tiene conto che - a torto o a ragione - nel nostro sistema giuridico e



costituzionale (come nella maggior parte di quelli dell'Europa continentale) questo tipo di argomenti non può e non deve influenzare le decisioni dei giudici. È solo infatti nei sistemi anglosassoni di common law (e prima di tutto nel sistema inglese) che gli argomenti di public policy, vale a dire di opportunità, possono essere esplicitamente considerati nelle decisioni giudiziarie. Se i politici vogliono avvicinare il nostro sistema a quello inglese (con i suoi vantaggi e i suoi svantaggi), cambino la Costituzione, ma non possono ora accusare i magistrati di rispettare quella a tutti gli effetti in vigore.

Il punto centrale del problema è diverso, ed è assai bene spiegato nella comunicazione del 2 febbraio 2000 della Commissione Europea sul principio di precauzione. Di fronte alle possibili catastrofi, spiega la Commissione, pur essendo indispensabile una «valutazione scientifica quanto più completa possibile (...), giudicare quale sia

un livello di rischio accettabile per la società costituisce una responsabilità eminentemente politica». Gli scienziati devono illustrare ai politici, in modo chiaro e comprensibile, tutti i dati disponibili, ma non hanno il compito, né molto spesso, le competenze, per decidere o suggerire le scelte pratiche da adottare nei confronti della comunità (ad esempio, evacuare o non evacuare una certa area). Nel caso specifico, non avevano il compito né di spaventare né di rassicurare la popolazione, dovevano solo mettere in fila i numeri. Per questo la sentenza di condanna è profondamente sbagliata, perché sembra presupporre a carico degli esperti una «posizione di garanzia» che invece non avevano. E, naturalmente, la sentenza è tanto più sbagliata nei confronti di quegli scienziati che non hanno commesso l'imperdonabile leggerezza di pronunciare frasi come quelle di De Bernardinis.

In Italia invece cosa accade? I

politici pretendono dagli scienziati la fatidica frase «non c'è rischio», una pretesa che, oltre tutto, nasconde completa ignoranza circa il fatto che la scienza, purtroppo, non può quasi mai fornire certezze negative. Alcuni scienziati molto imprudentemente li accontentano (e a me fanno venire in mente la Monaca di Monza: «La sventurata rispose»). I politici così possono non prendersi la responsabilità (per la quale li paghiamo e sulla quale dovrebbero avere competenze) di «gestire il rischio».

Si tratta di un tipico circolo vizioso. Ci si augura che i giudici di appello correggano almeno in parte la sentenza di primo grado. E si spera che questa vicenda aiuti tutta la nostra comunità a comprendere la differenza fra il ruolo degli esperti (illustrare i dati) e quello dei politici (gestire il rischio).

*Professore di Diritto Internazionale dell'Ambiente Università di Padova

APPROFONDIMENTI

Riforma del lavoro, esercizi per migliorare

di Patrizio Bernardo*

A pochi mesi dall'entrata in vigore della Riforma del lavoro Fornero (L.n. 92/2012) il legislatore interviene nuovamente su due istituti fondamentali nell'impianto complessivo e cioè sul rapporto di lavoro a tempo determinato e sulla partecipazione agli utili dei dipendenti. Lo scorso 19 ottobre, infatti, è stato pubblicato il Decreto legge n. 179/2012 (Decreto sviluppo bis o Decreto Crescita 2.0) contenente «Misure urgenti per l'innovazione e la crescita: agenda digitale e startup». Si introduce, a favore delle «startup innovative», società aventi ad oggetto sociale esclusivo lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, un deciso incremento della flessibilità in ingresso. Tali imprese, infatti, in deroga ai limiti appena fissati dal legislatore (art. 1, co. 9 e ss., L.n. 92/2012), potranno stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con una durata variabile tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 36, con possibilità di rinnovi senza soluzione di continuità, prorogabili ulteriormente una sola volta fino al termine di applicazione della normativa specifica (ossia, 48 mesi e con l'assistenza della Direzione Territoriale del Lavoro superati i 36 mesi).

Detti contratti a termine, inoltre, saranno sostanzialmente «a-causali», nel senso che le ragioni dell'apposizione del termine, di cui all'art. 1, co. 1, del D.Lgs. n. 368/2001 «si intendono sussistenti qualora il contratto a tempo determinato sia stipulato da una startup innovativa per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali l'oggetto sociale della stessa» (cfr. art. 28, co. 2); dunque, il riferimento alle ragioni che legittimano l'apposizione del termine finirà di fatto con il sovrapporsi alla stessa attività tipica d'impresa, allargandosi anche alle attività ad essa strumentali.

Il provvedimento, inoltre, tipizza una doppia struttura retributiva (del tutto nuova almeno nella sua formulazione come obbligatoria) per tutti i lavoratori assun-

ti da una startup innovativa, individuando una parte fissa, non inferiore al minimo tabellare del Ccnl applicabile, e una parte variabile, «consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni» (art. 28, co. 7), così creando un forte legame tra rendimento del dipendente, redditività dell'impresa e regolare funzionamento di essa di fatto anticipando quel rinvio del legislatore della Riforma Fornero a nuove norme da emanarsi in materia di partecipazione dei dipendenti (art. 4, co. 62, L.n. 92/2012). Sempre in una linea di continuità e anticipo della contenuti della Riforma è infine previsto all'art. 27 che il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione da parte delle «startup innovative» (ma anche ai c.d. «incubatori certificati») ai propri dipendenti di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritto di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre a formare reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali che ai fini contributivi.

Pur con riferimento, dunque, a uno specifico settore d'intervento, si conferma un percorso legislativo di favor verso strumenti di flessibilità buona, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, e verso forme partecipate alla gestione delle imprese attraverso un deciso sostegno a meccanismi, appunto, di partecipazione agli utili da parte dei dipendenti. Singolare che in detto contesto non si sia pensato - sempre in detta logica di favor verso la flessibilità buona - anche al contratto di somministrazione di lavoro; non è detto che il tema, peraltro, non venga affrontato in sede di conversione.

*Partner LS Lexjus Sinacta

RASSEGNA STAMPA

SIMMONS & SIMMONS VINCE AL TAR LAZIO CON MEDMAR

Vittoria dello studio Simmons & Simmons che ha assistito la società Medmar Spa, attiva nel settore dei servizi di agenzia marittima, nel procedimento dinanzi al Tar Lazio contro l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Italia Oggi Sette del 29/10/2012

"VENTURE CAPITAL, LE COSE DA FARE PER ATTRARLO"

Intervistato, Fabio Brunelli socio dello Studio tributario Di Tanno e Associati e membro dell'Evca (Associazione europea del venture capital) suggerisce alcune proposte per rendere più attraente il venture capital in Italia.

Affari & Finanza (Repubblica) del 29/10/2012

NUOVI MESTIERI, SPECIALISTI PER RIFARSI LA REPUTAZIONE ONLINE

Il web ha la memoria lunga e con l'aumento esponenziale della diffusione dei social network talvolta può succedere che una persona, per i motivi

più disparati, abbia le necessità di ripulire l'immagine che ha di se stessa sulla rete. Dai primi pionieri dediti al "far da sé" ora si fa strada la figura del reputation cleaner, un professionista pagato per rifarsi la reputazione online.

Corriere della Sera - La Lettura del 28/10/2012

ILVA, SI FA STRADA L'IPOTESI DI REATO DI OMICIDIO VOLONTARIO

L'avvocato Giuseppe Lecce, già promotore di una class action contro il siderurgico di Taranto, ha chiesto alla procura ionica di valutare la possibilità di contestare l'omicidio volontario con dolo eventuale in merito al ricorso presentato dalla moglie di un ex operaio dell'Ilva di Taranto morto nel 2003 a 50 anni a causa di una leucemia mieloide acuta.

Taranto Oggi del 27/10/2012

MEDIASET, BERLUSCONI CONDANNATO PER L'AFFAIRE DIRITTI TELEVISIVI

Il processo sulle irregolarità nella compravendita dei diritti televisivi da parte di Mediaset si è chiuso, dopo numerose sospensioni, in primo grado con la

condanna di Silvio Berlusconi a quattro anni per frode fiscale. La sentenza è stata definita "assolutamente incredibile" dai legali di Berlusconi Nicolò Ghedini e Piero Longo, che hanno rimarcato come non si sia tenuto conto delle decisioni della Corte di Cassazione.

Il Sole 24 Ore del 27/10/2012

SUL CONCORDATO LUCCHINI LA FRENATA DELLE BANCHE

Giorni di febbrile lavoro per il Cda della Lucchini. Sul tavolo la richiesta di ammissione all'amministrazione straordinaria o il concordato in continuità, ma all'ordine del giorno c'è anche la valutazione della manifestazione di interesse del fondo di investimento Klesch.

MF - Milano Finanza del 26/10/2012

ERGON CAPITAL PRONTO A REGOLARE LA PRECISA

Per rinnovare la compagine della Sit Group di Padova, nota anche come La Precisa (importante multinazionale della termomeccanica), in campo i fondi di private equity che potrebbero entrare nel

capitale della società.

Il Mondo del 26/10/2012

VENDIBILI I PRODOTTI SENZA MARCHIO CE

«I singoli stati membri dell'Unione europea non possono impedire il commercio e l'utilizzo di prodotti comunitari privi del marchio Ce». Questo in sintesi il contenuto della pronuncia della corte Ue del 18 ottobre scorso a seguito del ricorso di un'azienda italiana che vende guaine termoisolanti per il risanamento di camini e canne fumarie prodotte da una società ungherese.

Italia Oggi del 25/10/2012

GIGLIO, MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO CHIEDERANNO I DANNI

Tre membri dell'equipaggio della Concordia intenda una nuova causa a Costa Crociere per ottenere il risarcimento dei danni subiti in quella tragica notte del gennaio scorso. Ad assisterli sarà lo studio legale dell'avvocato Davide Romano di Bari esperto in materia di codice della navigazione.

Il Corriere del Giorno del 25/10/2012

RDB ARMATORI CHIEDE CINTURA DI SICUREZZA AL TRIBUNALE

Mare in burrasca per la Rdb Armatori, la più antica società armatoriale italiana che conta una flotta di oltre 60 navi, che ha presentato al tribunale di Napoli un ricorso ex art. 161 della legge fallimentare per tentare un salvataggio delle disastrose casse aziendali. A mettere i bastoni fra le ruote le banche (affiancate dallo studio Bonelli Erede Pappalardo) che chiedono in via prioritaria un intervento diretto dei soci per contribuire alla nuova finanza offrendo garanzie reali.

Il Messaggero del 24/10/2012

L'AVVOCATO DA 3,5 MLD (DI AZIONI) FA DIMAGRIRE IL VERTICE SEAT

L'avvocato Carlo Pedersoli, che detiene circa il 22% del capitale di Seat Pagine Gialle, ha fornito importanti e decisive indicazioni sulla formazione del nuovo consiglio direttivo dell'azienda che dovrà riportare agli antichi splendori la disastrosa azienda torinese che si è trovata a un passo dal fallimento, dopo la spericolata politica dei maxi dividendi portata avanti dai fondi di private equity.

Corriere della Sera (Ed. Milano/Roma) del 23/10/2012